

ALLEGATO «A»

**INDICAZIONI PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO
DEI PERCORSI FORMATIVI IN ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO**

1 - Standard minimi e comunicazioni obbligatorie

1.1. Per tutte le tipologie di alternanza dei percorsi di IFP costituiscono vincolo:

- gli standard formativi minimi fissati dalla d.g.r. n. 6563/08;
- l'obbligo assicurazione INAIL e l'adozione delle misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.2. Le comunicazioni obbligatorie, i limiti numerici e di durata di cui all'art. 5 del d.m. n. 142/98 ed all'art. 1, comma 1180 della l. n. 296/06 trovano applicazione solo per i percorsi extra DDIF, con particolare riferimento alle modalità di cui all'art. 18 della l. n. 196/97; i percorsi in alternanza svolti nei percorsi in DDIF restano unicamente assoggettati agli standard minimi specificamente stabiliti per tale ambito dalla d.g.r. n. 8/6563, in coerenza con le previsioni del d.lgs. n. 77/05.

2 - Responsabilità di soggetto promotore, soggetto ospitante ed allievo

2.1. I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono progettati, verificati, e valutati sotto la responsabilità della Istituzione formativa che ne detiene la titolarità.

2.2. Le imprese possono ospitare allievi in alternanza, in coerenza con l'attività esercitata, a condizione di garantire:

- autonomia produttiva;
- accompagnamento del tutor di impresa nelle fasi *on the job* dell'allievo.

2.3. I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono realizzati dai soggetti implicati nel progetto, Istituzione formativa e impresa, ciascuno per la parte di propria competenza, attraverso la stipulazione di uno specifico ed apposito accordo, denominato «Convenzione».

2.4. La Convenzione deve:

- a) essere a titolo gratuito e regolare i rapporti, le responsabilità (compresa quella di rezza dei soggetti l gli apporti dell'Istituti nei percorsi di al

- b) contenere il riferimento ad una progettazione formativa personalizzata – Piano formativo personalizzato (PFP) per l’ambito del DDIF o analogo documento, per gli altri ambiti –, elaborato in rapporto agli obiettivi formativi e secondo modalità definite dall’ordinamento regionale cui fa riferimento il percorso formativo dello studente;
- c) prevedere l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile.

2.5. I percorsi in alternanza scuola-lavoro debbono essere attuati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». È posto a carico del soggetto promotore l’obbligo di assicurare gli allievi in alternanza presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; il datore di lavoro che ospita l’allievo in alternanza può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

2.6. L’impresa ospitante deve garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.7. Durante lo svolgimento del percorso formativo presso l’azienda, l’allievo è tenuto a svolgere le attività previste dalla specifica progettazione formativa personalizzata, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro; deve altresì rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi in generale, acquisiti durante lo svolgimento del percorso.

3 - Progettazione formativa personalizzata e durata

3.1. La progettazione formativa personalizzata dei percorsi in alternanza deve esplicitare i seguenti elementi:

- a) obiettivi formativi e modalità di svolgimento dell’alternanza, in coerenza con gli standard di apprendimento del percorso di riferimento e con la dimensione dell’orientamento;
- b) nominativi del tutore rispettivamente incaricato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- c) estremi identificativi dell’assicurazione;
- d) durata e periodo di svolgimento;
- e) attività svolte in ambito lavorativo;
- f) criteri e modalità di accertamento e di valutazione delle competenze per l’ambito non formale;
- g) settore di inserimento nella struttura ospitante.

3.2. La durata delle attività di alternanza dei percorsi di secondo ciclo, a partire dal secondo anno, con riferimento all’area tecnico professionale, non possono superare il limite del 40% del monte ore complessivo del percorso e sono comprensive delle azioni di orientamento co-progettato e della permanenza in azienda. Non è previsto limite orario per le azioni formative realizzate in alternanza nell’ambito di LARSA (Laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti), percorsi flessibili e destrutturati, percorsi e progetti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica (art. 4, Parte seconda, I.1 – Standard formativi minimi dell’offerta di secondo ciclo, d.g.r. n. 6563/08).

4 - Funzione tutoriale

4.1. La funzione tutoriale, sia da parte dell’istituzione formativa sia da parte dell’impresa, è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti, alla personalizzazione del percorso ed al raccordo tra istituzione formativa, mondo del lavoro e territorio; la predetta funzione è svolta congiuntamente dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, rispettivamente designati dall’istituzione formativa e dall’impresa ospitante.

4.2. Al tutor formativo interno sono affidati in particolare i compiti relativi a:

- stesura della progettazione formativa personalizzata e sua eventuale ridefinizione in rapporto all’evoluzione del percorso;
- tenuta costante dei contatti tra struttura promotrice e allievo per verificare l’andamento del percorso in alternanza.

5 - Certificazione

5.1. Per i percorsi in alternanza, la certificazione delle competenze riguarda gli esiti finali o intermedi dell’apprendimento rea-

lizzato, secondo quanto definito nella PARTE TERZA, I – AMBITO FORMALE delle «Indicazioni regionali per l’offerta formativa», d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 e nelle «Procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia» di cui al d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837.

5.2. Il tutor formativo esterno assicura, in particolare, la sottoscrizione della dichiarazione delle competenze relativamente alla parte di formazione realizzata *on the job*, che concorre anche alla determinazione della certificazione delle competenze nel caso di interruzione del percorso ed alla determinazione del credito formativo per l’ammissione all’esame finale.

ALLEGATO «B»

MODELLO DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – AMBITO DDIF

TRA

..... (Soggetto promotore) con sede in
via , codice fiscale
d’ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Sig. nato a
il , codice fiscale

E

..... (Soggetto ospitante) – con sede legale in (...),
via , codice fiscale/IVA
d’ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dal sig. nato a
il , codice fiscale

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 19/2007 «gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l’alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006»;
- con delibera Giunta regionale n. 8/6563, in attuazione dell’art. 22 l.r. 19/2007, la Regione Lombardia ha determinato le «indicazioni regionali per l’offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale», con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza – l’alternanza scuola-lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all’esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un’Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all’occupazione;
- l’alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti – Parte seconda, lettera E punto I – d.g.r. 8/6563 «Modalità strutturali dell’offerta predisposta dall’Istituzione Formativa», la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 – Parte seconda – Standard formativi minimi dell’offerta di IFP – d.g.r. n. 8/6563 – la **[denominazione impresa]**, qui di seguito indicata/o anche come il «soggetto ospitante», si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. ... soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di **[denominazione istituzione formativa]**, di seguito indicata/o anche come il «soggetto promotore».

1. L’accoglimento delle dimostrazioni in situazione lavorativa.